

Condizioni Generali d'Assicurazione della Visa Platinum
di Visa Card Services SA

Visa Platinum



«Zurigo» Compagnia d'Assicurazioni
Centro Servizi «Assistenza danni»
Casella postale
CH-8085 Zurigo
Telefono +41 44 628 27 16 (tedesco/inglese)
Telefono +41 44 628 27 15 (francese)
Telefono +41 44 628 27 17 (italiano)



ELVIA
Hertistrasse 2
Casella postale
CH-8304 Wallisellen
Centrale di emergenza ELVIA:
Telefono +41 44 283 34 18
Telefax +41 44 283 33 33

Per tutte le domande, informazioni particolareggiate e richieste relative a le assicurazioni rispettivamente le prestazioni d'assistenza rivolgersi direttamente a:



Würth Financial Services AG
Sezione carte di credito
Zürcherstrasse 66-68
Casella postale
CH-8800 Thalwil
Telefono +41 44 723 44 90
Telefax +41 44 723 44 55
info@wuerth-fs.com, www.wuerth-fs.com

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

VISECA edizione dicembre 2010

Condizioni Generali d'Assicurazione Zurich

Indice:	
Panoramica delle prestazioni	6
Tabella sinistri	8
Parte A: Informazione per la clientela di Zurich Informazioni per l'assicurato ai sensi della LCA	10
I Disposizioni generali	10
II Assicurazione collettiva contro gli infortuni di volo e viaggio	11
III Assicurazione collettiva contro le spese d'annullamento viaggio, bagagli e acquisti	12
A Disposizioni generali per tutte e tre le assicurazioni elencate nel titolo	12
B Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione	13

Condizioni Generali d'Assicurazione ELVIA

Indice:	
Panoramica delle prestazioni	6
Tabella sinistri	8
Parte B: Informazione per il cliente di ELVIA Informazioni per l'assicurato conformi alla LCA	16
Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)	18
I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione rispettivamente le prestazioni di servizio	18
II Disposizioni particolari relative alle singole componenti dell'assicurazione	20
A Assistance	20
B Ritardo del volo	20
C Private Medical Assicurazione malati per viaggi all'estero	20
D Assistance veicoli	22
E Home-Assistance	23
F Casco totale veicolo a noleggio (LDW)	23
G Snow Comfort	24
III Disposizioni particolari per le singole prestazioni di servizi	24
H Travel Hotline	24
I Prestito denaro contante	25
J Aiuto in caso di perdita di documenti per il viaggio	25
K Anticipo dei costi in caso di ricovero in ospedale	25
L Anticipo dei costi in caso di misure penali / comparsa davanti ad autorità	25
M Rimpatrio di cani e gatti portati in viaggio	26
N Sostegno durante la ricerca di bagagli persi	26
O Concierge Service Visa Platinum	26

Panoramica delle prestazioni

Descrizione delle prestazioni d'assicurazione / Assistance	Cifre assicurate / cifre delle prestazioni in CHF	Validità geografica	Assicuratore / Fornitore di servizi Assistance
	VISA Platinum comprese le carte supplementari		
Assicurazione collettiva infortuni viaggio e volo			
Invalidità (percentuale a seconda del grado d'invalidità)	1 000 000	mondiale	Zurich
Caso di morte			
Adulti e bambini dopo compiuto il 12° anno d'età	1 000 000		
Bambini prima di compiere il 12° anno d'età	20 000		
Bambini di età inferiore ai 2 anni e 6 mesi	2 500		
Costi di recupero, ricerca e rimpatrio	60 000		
Costi d'annullamento del viaggio			
Per ogni singola persona ed evento	10 000	mondiale	Zurich
Per ogni famiglia ed evento	15 000		
Shop Garant			
Assicurazione shopping per evento (30 giorni)	1 000	mondiale	Zurich
Assicurazione shopping per anno (30 giorni)	5 000		
Bagagli			
Perdita/danneggiamento dei bagagli, per il singolo caso	5 000	mondiale	Zurich
Perdita/danneggiamento dei bagagli per anno	10 000		
Rimborso dei costi per acquisti indispensabili in seguito al ritardo nella consegna dei bagagli (minimo 4 ore)	10% della somma assicurativa massima per ogni caso		
Assistance (rimpatrio dall'estero)			
Rimpatrio al domicilio con o senza accompagnamento medico, per ogni evento	illimitata	Mondiale (eccetto CH, FL, stato di domicilio)	Elvia
Ritardo del volo			
Rimborso dei costi per l'hotel, vitto e telefonici in caso di ritardo del volo (partenza) di minimo 6 ore, per il singolo caso	400	mondiale	Elvia
Rimborso dei costi per l'hotel, cambiamento della prenotazione e telefonici in caso di perdita del volo di coincidenza seguito ad un ritardo di minimo 6 ore, per il singolo caso	400		
Assicurazione malattia per viaggi all'estero Private Medical, per viaggi fino a 90 giorni (max. 120 giorni ogni 365 giorni) per persone di età non superiore agli 80 anni			
Costi per cure di guarigione, ricovero in ospedale, per il singolo caso	15 000	Mondiale (eccetto CH, FL, stato di domicilio)	Elvia
Cure dentistiche per il singolo caso	300		
Cure dentistiche in seguito ad infortunio, per il singolo caso	3 000		
Franchigia a persona e caso di danno	50		
Assistance veicoli per veicoli immatricolati in CH, FL o EU			
Ripristino delle condizioni di marcia (assistenza panne sul posto) in seguito a panne o infortunio, per ogni evento	300	Europa (eccetto CH, FL, stato di domicilio)	Elvia
Costi di rimorchio in seguito a panne o infortunio, per ogni evento	300		
Ricupero del veicolo in seguito ad infortunio, per ogni evento	2 000		
In caso di furto o durata della riparazione > 12 ore, per ogni evento:			
Costi per l'hotel (per ogni passeggero) durante la riparazione, max. 5 giorni	100/jour, 1000 max.		
oppure			
Rimborso dei costi per il viaggio di ritorno a domicilio (mezzi di trasporto pubblici)	Rimborso dei costi		
oppure			
Rimborso dei costi per il veicolo a noleggio (max. 5 giorni) per il proseguimento del viaggio, rispettiv. per il viaggio di ritorno	1 000		
Costi di rimpatrio del veicolo non riparabile, inabile alla circolazione e rispettivamente ritrovato, quando i costi di rimpatrio sono inferiori al valore corrente del veicolo	Rimborso dei costi		
Rimpatrio (veicolo e passeggeri) mediante autista per indisponibilità del conducente assicurato in seguito a malattia, infortunio o morte	Rimborso dei costi		
Spedizione di ricambi	Spese di spedizione		

Home-Assistance per caso			
Aiuto immediato / anticipo in caso di effrazione, fuoco o inondazione dell'appartamento, per il singolo caso	10000	Luogo di domicilio (CH)	Elvia
Restituzione dei costi per l'hotel in caso di inabitabilità dell'appartamento, per max. 2 giorni, per il singolo caso	150		
Rimborso dei costi per interventi del servizio assistenza chiavi in caso di perdita o furto della chiave, per il singolo caso	150		
Casco totale veicolo a noleggio			
L'assicurazione casco totale per veicolo a noleggio, per automobili autorizzate al trasporto fino a 9 persone, per noleggi fino ad un massimo di 31 giorni	80000	mondiale (eccetto CH, FL, IL, JA e stato di domicilio)	Elvia
Franchigia per il singolo caso di danno	400		
Durata del noleggio non utilizzata in seguito a ricovero in ospedale superiore a 24 ore, rispettivamente riposo a letto prescritto dal medico dell'unico conducente autorizzato (durata del noleggio minima 7 giorni)	40 /giorno 500 max.		
Costi di rimpatrio del veicolo in seguito a ospedalizzazione o infortunio dell'unico conducente autorizzato	500		
Costi per apertura della porta / Costi per chiave sostitutiva	100		
Snow Comfort			
Rimborso dei costi per il noleggio dell'equipaggiamento sostitutivo in caso di perdita / consegna con ritardo dell'equipaggiamento sportivo invernale, a persona	35 /giorno	mondiale	Elvia
	700 /viaggio		
Rimborso dei costi supplementari di viaggio / alloggio in caso d'annullamento / limitazione di servizi di trasporto pubblici regolari, in seguito a valanghe / smottamenti, a persona	70 /giorno		
	350 /viaggio		
Rimborso dei costi supplementari di trasporto e rimborso del tesserino per sciatore / sciovia in caso di carenza di neve, a persona	50 /giorno		
	500 /viaggio		
Tesserino per sciatore / sciovia non utilizzato in seguito a infortunio o malattia	Rimborso dei costi pro quota		
Prestazioni si servizio (senza rimborso dei costi)			
Anticipo per costi del medico /dell'ospedale	4500	Mondiale (eccetto stato di domicilio)	Elvia
Anticipo per costi d'avvocato / interprete	4500		
Anticipo per cauzione penale	15000		
Anticipo in caso di perdita di denaro contante rispettivamente dei mezzi di pagamento del viaggio	1200		
Organizzazione e mediazione senza rimborso dei costi:			
Travel Hotline: Informazioni sul viaggio, mediazione di ospedali, contatto con medici, avvocati e interpreti, servizio consulenza (problemi quotidiani nel paese del viaggio), servizio comunicazione (familiari, datore di lavoro)	senza rimborso dei costi	mondiale	Elvia
Aiuto per l'acquisizione sostitutiva di documentazioni di viaggio persi / rubati		mondiale (eccetto stato di domicilio)	
Sostegno durante la ricerca di bagagli persi			
Organizzazione e rimpatrio di cani e gatti portati appresso nel viaggio			
Concierge Service Visa Platinum			
Organizzazione di diversi Concierge Services	senza rimborso dei costi	mondiale	Elvia

In caso di sinistro si prega di osservare i propri obblighi conformemente alle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA).

Per poter evadere il sinistro, l'assicuratore necessita di diverse prove concernenti le modalità e il tipo di danno. La seguente tabella contiene una lista dei documenti da inviare all'assicuratore per poter ottenere il più presto possibile la prestazione assicurativa. In linea di principio si devono inviare solo le prove per le prestazioni assicurative che vengono richieste dalla persona assicurata. In caso di dubbio su quale sia la documentazione richiesta rivolgersi al for-

Prestazione in generale	Documentazione necessaria per il disbrigo della prestazione
Assicurazione infortuni viaggio Fornitore dei servizi: Zurich	<ul style="list-style-type: none"> - Numero della carta per la quale si richiede la copertura assicurativa - Nome e indirizzo della persona assicurata o del suo rappresentante munito di delega - Prova dell'appartenenza alla cerchia di persone assicurate - Giustificativo originale del pagamento del viaggio (anche per prenotazioni tramite Internet) - Prova della transazione con la carta presso l'operatore turistico - Prova di eventuali prestazioni di terzi
Assicurazione spese d'annullamento viaggio Fornitore dei servizi: Zurich	<ul style="list-style-type: none"> - Prova concernente il mezzo di trasporto che ha subito il sinistro - Prova sulla necessità del rimpatrio e relativi costi - Prova dei costi di ricerca, recupero e salvataggio - Verbale della polizia concernente la dinamica del sinistro - Certificato di decesso e/o certificazioni del DFAE - Certificati medici sulle conseguenze del sinistro - Delibere degli uffici AI
Assicurazione bagagli / acquisti Fornitore dei servizi: Zurich	<ul style="list-style-type: none"> - Giustificativo originale del pagamento del viaggio (anche per prenotazioni tramite Internet) - Giustificativo originale dei costi d'annullamento e dei diritti amministrativi - Certificato medico o giustificativo concernente l'evento assicurato - Eventuali disposizioni della polizia o delle autorità - Biglietti di viaggio non utilizzati - Documentazione sul tipo e sulla durata delle prestazioni non percepite
Ufficio di contatto:	«Zürich» Compagnia d'Assicurazioni Centro Servizi «Assistenza danni» Casella postale CH-8085 Zurigo Tel. +41 44 628 27 16 (tedesco/inglese) Tel. +41 44 628 27 15 (francese) Tel. +41 44 628 27 17 (italiano)

Tabella pieghevole assicurativa



In caso di danno si prega di osservare gli obblighi conformi al CGA.

Per poter elaborare il caso assicurativo, l'assicurazione ha bisogno di diverse documentazioni concernenti il sopraggiungere del danno, l'ammontare del danno, ecc. Nella seguente tabella sono elencate le documentazioni, da inviare all'assicuratore allo scopo di ottenere prima possibile una prestazione. Naturalmente si devono inviare solo le prove per le prestazioni assicurative che vengono fatte valere dalla persona assicurata. In caso di dubbio si prega di rivolgersi al fornitore della prestazione, per sapere quali sono le prove richieste.

Prestazione in generale	Documentazioni necessarie per l'elaborazione della prestazione
	<ul style="list-style-type: none"> - Prova, che il viaggio, rispettivamente l'oggetto assicurato, è stato pagato dalla persona assicurata al 100% con la carta principale o supplementare Visa Platinum valida rispettivamente con l'appartenente carta per partner (scontrino di pagamento con la carta di credito o fattura mensile del conto della carta di credito) - Prova di un contratto valido per la carta di credito tra la persona assicurata e la Visa (numero della carta di credito) - Su richiesta, prova del carattere privato del viaggio - Certificati di trasporto (biglietti d'aereo, biglietti del treno), biglietti d'ingresso, quietanze, ecc., in originale

	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevute delle spese impreviste, in originale - Conferma della prenotazione - Documenti, ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del danno (ad es. certificato medico particolareggiato con diagnosi, rapporto medico, attestato del datore di lavoro, verbale della polizia, rapporto sull'infortunio, prova della carenza di neve, ecc.) - Copia del passaporto con il timbro d'ingresso - Copia della licenza di condurre - Fatture concernenti costi per il medico, per le medicine o l'ospedale nonché per le ricette mediche, in originale - Fatture delle spese supplementari assicurate, in originale - Verbale di accertamento dei fatti - Denuncia dei dispersi presso il DFAE - Certificato del vettore aereo rispettivamente dell'impresa di trasporto comprovante il ritardo - Contratto di noleggio - Copia della licenza di condurre - Fattura dei costi di riparazione (originale) - Notifica di danno (se inviata dall'assicuratore)
Assistance Fornitore delle prestazioni: ELVIA	- Rapporto medico / contatto medico
Ritardo del volo Fornitore delle prestazioni: ELVIA	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato del vettore aereo comprovante il ritardo - Giustificativi originali sui costi imprevisti
Privat Medical Assicurazione malatti per viaggi all'estero Fornitore delle prestazioni: ELVIA	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporto medico particolareggiato - Giustificativi sui costi di cura, in originale
Assistance veicoli Fornitore delle prestazioni: ELVIA	
Home-Assistance Fornitore delle prestazioni: ELVIA	<ul style="list-style-type: none"> - Prova del danno all'appartamento / nell'appartamento - Prova dei costi di alloggio - Denuncia della perdita rispettivamente del furto
Casco totale veicolo a noleggio Prestataire: ELVIA	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto di noleggio - Verbale di accertamento dei fatti / rapporto sull'infortunio - Copia della licenza di condurre del guidatore - Fattura dei costi di riparazione (originale) - Certificato medico con diagnosi, referto medico
Snow Comfort Fornitore delle prestazioni: ELVIA	<ul style="list-style-type: none"> - Conferma del vettore sul ritardo nella consegna dei bagagli (PIR) - Prova sull'orario della consegna effettiva - Giustificativi originali sui costi di noleggio sostenuti per l'equipaggiamento sostitutivo - Prova della limitazione del traffico dei mezzi di trasporto pubblici - Prova della sospensione dell'esercizio degli impianti di risalita in seguito a carenza di neve
Prestazioni di servizio Assistance Fornitore delle prestazioni: ELVIA	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale della polizia - Denuncia della perdita rispettivamente del furto - Referto medico - Denuncia penale rispettivamente richiesta della cauzione - Verbale di accertamento dei fatti
Prestazioni di servizio Travel Hotline, anticipo in denaro contante, aiuto in caso di perdita di documenti per il viaggio, anticipi dei costi in caso di ricovero in ospedale e di misure penali, rimpatrio di cani e gatti portati in viaggio, sostegno durante la ricerca di bagagli persi	Per utilizzare i servizi di ELVIA Assistance, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax ai seguenti numeri: Tel. +41 44 283 34 18 Fax. +41 44 283 33 33
Concierge Service Visa Platinum Fornitore delle prestazioni: ELVIA	Per utilizzare i servizi del Concierge Service Visa Platinum, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax ai seguenti numeri: Tel. +41 58 958 80 00 Fax +41 58 958 80 01
Ufficio di contatto:	ELVIA Hertstrasse 2 Casella postale CH-8304 Wallisellen Telefono +41 44 283 34 18 Telefax +41 44 283 33 33

Parte A: Informazione per la clientela di Zurich

Informazioni per l'assicurato ai sensi della LCA

La seguente informazione per l'assicurato offre in estratto un quadro del contenuto essenziale dei contratti d'assicurazione (assicurazione collettiva contro gli infortuni di volo e viaggio, polizza n° 13.819.722 e assicurazione collettiva contro le spese d'annullamento viaggio, bagagli e acquisti, polizza n° 13.832.727) tra «Zürich» Compagnia d'Assicurazioni, Mythenquai 2, 8002 Zurigo (di seguito nominata Zurich) e Viseca Card Services SA. Si prega di conservare accuratamente questa informazione. I propri diritti e obblighi e quelli delle parti contrattuali risultano dalle succitate polizze (o eventuali polizze successive) nonché dalle leggi applicabili. Il testo di queste polizze può essere visionato presso Würth Financial Services AG, Thalwil.

I Disposizioni generali

1 CONTRAENTE DELL'ASSICURAZIONE

Viseca Card Services SA, casella postale, 8152 Glattbrugg (di seguito nominata «Viseca»), rappresentata da Würth Financial Services AG, broker assicurativo, casella postale, 8800 Thalwil.

2 PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate sono:

- i titolari di carte di credito VISA Platinum (anche i titolari di carte supplementari), di seguito nominati «titolari di carte»;
- il coniuge o partner registrato del titolare della carta, o il partner che vive in concubinato, cioè, la persona fisica, non coniugata, non registrata né imparentata (anche dello stesso sesso), che assieme al titolare della carta ha condotto ininterrottamente, negli ultimi cinque anni prima del verificarsi dell'evento assicurato, una convivenza analoga al matrimonio nella stessa casa;
- i figli del titolare della carta, nubili o celibi, che hanno diritto al sostentamento, fino al compimento del 25° anno d'età.

3 PREMIO

Il premio assicurativo è a carico di Viseca.

4 INIZIO E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'assicurazione decorre dall'emissione della carta Visa Platinum da parte di Viseca e la presa in possesso da parte del titolare della carta. L'assicurazione è valida anche per le carte del partner, per le seconde carte e per le carte supplementari alla carta principale Visa Platinum, per la cerchia di persone descritte al punto I 2. Essa si conclude allo scadere della validità della carta ovvero alla risoluzione del contratto relativo alla carta di credito (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta). L'assicurazione vale per tutti gli eventi che si sono verificati nel corso del periodo di validità della carta di credito.

5 ELABORAZIONE DATI

Al perfezionamento del contratto per una carta di credito, Viseca, in qualità di contraente dell'assicurazione, non comunica né a Zurich né a Würth Financial Services AG i dati cliente dell'assicurato (titolare della carta). In caso di sinistro comunicato dall'assicurato o in caso di richieste o domande sostanziali relative al contratto d'assicurazione, Viseca è tuttavia autorizzata a rendere noti a Zurich e a Würth Financial Services AG i dati cliente necessari all'esecuzione del contratto e alla liquidazione del sinistro (in particolare i dati personali nonché il tipo e la durata del contratto della carta di credito).

Zurich e Würth Financial Services AG hanno la facoltà di procurarsi presso i terzi coinvolti e di trattare i dati direttamente necessari all'esecuzione del contratto e alla liquidazione del sinistro. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto e della liquidazione del sinistro, le parti coinvolte sono autorizzate a richiedere presso detti terzi le necessarie informazioni nonché a prendere visione di atti ufficiali. I soggetti coinvolti si impegnano a trattare confidenzialmente le informazioni ottenute in tal modo. I dati vengono conservati fisicamente e/o elettronicamente.

6 FORO COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE

A scelta dell'assicurato o dell'avente diritto, foro competente è Zurigo in quanto sede principale di Zurich ovvero il proprio domicilio svizzero o in Liechtenstein ovvero la sede del contraente dell'assicurazione. Qualora l'assicurato o il beneficiario risiedano all'estero, foro esclusivo è Zurigo. È applicabile il diritto svizzero. Sono inoltre applicabili le relative disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein vigono inoltre le disposizioni della legge del Liechtenstein concernente il contratto d'assicurazione.

7 CONDIZIONI PARTICOLARI

Si conviene in ogni caso che le disposizioni contrattuali delle suddette polizze hanno validità illimitata. La presente informazione per il cliente è datata maggio 2008 e sostituisce tutte i precedenti certificati d'assicurazione e informazioni per il cliente.

II Assicurazione collettiva contro gli infortuni di volo e viaggio

Max. CHF 1 000 000.– in caso di decesso e d'invalidità
Max. CHF 60 000.– per spese di recupero, ricerca e rimpatrio

1 AMBITO DI VALIDITÀ LOCALE

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

2 INFORTUNI E DANNI FISICI ASSICURATI

Sono assicurati gli infortuni e i danni fisici assimilabili agli infortuni, eccetto le malattie professionali, in conformità alle disposizioni della LAINF, subiti dalle persone assicurate in qualità di occupanti (conducenti o passeggeri) di un mezzo di trasporto conformemente al punto II 4, incluse l'entrata e l'uscita dal mezzo di trasporto. Le prestazioni d'invalidità e decesso saranno opportunamente ridotte qualora il danno alla salute o la morte siano solo parzialmente conseguenza di un infortunio assicurato.

3 REQUISITI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il diritto alle prestazioni a seguito di un evento assicurato sussiste nel caso in cui le spese di trasporto (meno un eventuale anticipo versato in contanti per un massimo del 20% delle spese viaggio) siano state pagate con la carta di credito Visa.

4 MEZZI DI TRASPORTO ASSICURATI

In qualità di conducente o passeggero di una bicicletta a noleggio, ciclomotore a noleggio, motocicletta a noleggio, veicolo a noleggio (piccolo autobus, automobile, roulotte, camper), barca a noleggio (vela/motore), elicottero.

In qualità di passeggero di una ferrovia di montagna, autobus, ferrovia, aereo, nave, skilift, taxi, a condizione che le spese di trasporto siano state pagate con la carta di credito, nonché i trasporti con abbonamento generale o abbonamento a metà prezzo (abbonamento e biglietto pagati con la carta di credito). Sono assicurati taxi/autobus/treno per il viaggio d'andata all'aeroporto, alla stazione o alla meta di destinazione (luogo di residenza, hotel, casa di villeggiatura ecc.) anche se le spese di trasporto non sono state pagate con la carta di credito.

5 LIMITAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Non sono assicurati:

- gli infortuni subiti con mezzi di trasporto presi in leasing;
- le conseguenze di eventi bellici in Svizzera;
- le conseguenze di eventi bellici all'estero. Qualora tuttavia la guerra scoppi per la prima volta e colga l'assicurato di sorpresa nel paese in cui soggiorna, la copertura assicurativa resta in vigore ancora per 14 giorni a partire dallo scoppio della guerra;
- gli infortuni che si verificano durante l'esercizio doloso di un crimine o di un reato;
- il suicidio, l'automutilazione o il loro tentativo;
- gli infortuni che si verificano durante l'uso di aeromobili, se l'assicurato contravviene dolosamente contro le prescrizioni delle autorità ovvero non possiede i necessari certificati o autorizzazioni ovvero se sapeva o avrebbe dovuto sapere date le circostanze che, per l'aeromobile utilizzata o per l'equipaggio, non esistevano i certificati e i permessi prescritti;

- l'azione di radiazioni ionizzanti, eccetto nei casi in cui il trattamento radioattivo sia avvenuto su prescrizione medica in conseguenza di un evento assicurato;
- gli infortuni durante il servizio militare estero o la partecipazione ad azioni di guerra;
- la partecipazione ad atti di terrorismo e crimini perpetrati in una banda;
- la partecipazione a baruffe o risse, eccetto il caso in cui l'assicurato sia stato ferito dai partecipanti pur essendo estraneo agli eventi ovvero mentre recava aiuto a una persona inermi;
- la partecipazione a disordini.

La prestazione massima per aeromobile (responsabilità massima) ammonta a 15 milioni di franchi.

6 PRESTAZIONI ASSICURATE

6.1 Costi di trasporto e salvataggio:

Le spese necessarie fino a un massimo di CHF 60 000.– vengono erogate entro 5 anni in maniera sussidiaria e integrata a un'assicurazione infortuni già esistente per:

- tutti i viaggi e i trasporti dell'assicurato conseguenti all'infortunio verso il luogo di cura, con aeromobile però solo nel caso in cui sia indispensabile per motivi medici o tecnici.
- le azioni di salvataggio per le persone che si suppone siano in grado di camminare;
- le azioni di salvataggio a favore dell'assicurato, non in seguito a malattia;
- il recupero e trasporto della salma verso il luogo della sepoltura;
- le azioni di ricerca, intraprese in vista del salvataggio o del recupero dell'assicurato.

6.2 In caso d'invalidità:

Quando un assicurato diviene invalido in seguito a un infortunio assicurato, Zurich paga all'assicurato un'indennità d'invalidità. L'indennità in caso d'invalidità è calcolata in base alla quota percentuale della somma assicurata convenuta (CHF 1 000 000.–) corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità dipende dalle disposizioni in materia della LAINF e della relativa ordinanza per la determinazione dell'indennità per menomazione dell'integrità. La determinazione del grado d'invalidità deve avvenire in Svizzera. L'indennizzo per d'invalidità viene versato non appena è constatabile l'entità dell'invalidità permanente.

6.3 In caso di decesso:

Se l'assicurato decede in seguito a un infortunio assicurato, Zurich paga la somma assicurata convenuta (CHF 1 000 000.–). Per gli assicurati che, al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto due anni e sei mesi, l'indennizzo per decesso ammonta al massimo a CHF 2500.–; per quelli che non hanno ancora compiuto il 12° anno d'età, Zurich paga al massimo CHF 20 000.– relativamente a tutte le assicurazioni d'infortunio in essere presso Zurich. Hanno diritto alla riscossione le persone nella sequenza seguente

- il coniuge o partner registrato sopravvissuto; in sua mancanza la persona fisica non coniugata, non registrata né imparentata (anche dello stesso sesso) che, assieme al defunto, durante gli ultimi cinque anni prima della morte ha condotto ininterrottamente una convivenza analoga al matrimonio nella stessa casa;
- gli eredi diretti nonché le persone fisiche al cui mantenimento il defunto ha provveduto in maniera determinante;
- i genitori;
- i fratelli e le sorelle.

Se l'assicurato desidera un ordine dei beneficiari diverso, è necessaria una domanda datata e firmata dall'assicurato a Würth Financial Services AG, 8800 Thalwil. In mancanza di tutte le persone elencate con diritto al beneficio, saranno indennizzati solo i costi della sepoltura fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

6.4 Costi di guarigione:

I costi di guarigione non sono assicurati.

6.5 Prestazione massima:

Per ogni persona assicurata viene fornita al massimo una volta la somma convenuta per un evento, anche se l'assicurato possiede più di una carta di credito o diversi certificati d'assicurazione.

7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Quando è prevedibile che l'infortunio dia diritto a prestazioni assicurative, occorre richiedere quanto prima l'intervento di un medico patentato e provvedere a una cura professionale. La persona assicurata deve attenersi alle prescrizioni del medico curante o di una persona ausiliaria da esso incaricata. L'assicurato o l'avente diritto è inoltre obbligato a sottoporsi alle misure di chiarimento ordinate da Zurich e collaborare durante il conseguimento delle informazioni (anche da terzi) necessarie per la fornitura della prestazione. L'assicurato o la persona avente diritto alla prestazione deve inoltre informare immediatamente Zurich sull'evento; in caso di decesso la comunicazione deve avvenire in tempo utile per permettere di avviare un'autopsia qualora per il decesso siano possibili anche altre cause diverse dall'infortunio.

8 CONSEGUENZE IN CASO DI COMPORTAMENTO CONTRARIO AI TERMINI DEL CONTRATTO

Se in caso di sinistro gli assicurati o gli aventi diritto non adempiono per colpa grave ai propri obblighi (obblighi summenzionati), ne consegue la revoca integrale o parziale delle prestazioni assicurative; eccetto quando viene fornita la prova che la violazione contrattuale deve essere considerata senza colpa in considerazione delle circostanze.

III Assicurazione collettiva contro le spese d'annullamento viaggio, bagagli e acquisti

A DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE E TRE LE COMPONENTI D'ASSICURAZIONE ELENcate NEL TITOLO

Di seguito si elencano le disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione.

1 REQUISITO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per avere una copertura assicurativa per le spese d'annullamento viaggio, bagagli e acquisti, il viaggio o l'oggetto assicurato devono essere stati pagati dal titolare della carta, anticipatamente e per almeno il 50%, usando la carta principale Platinum valida o una carta per partner, seconda carta o carta supplementare alla carta principale Platinum di Visa. La copertura assicurativa non sussiste nel caso in cui Visa blocchi o ritiri la carta.

2 COSA ACCADE QUANDO SUSSISTONO DIRITTI RISPETTO A TERZI?

Se Zurich fornisce prestazioni per le quali la persona assicurata potrebbe far valere diritti anche nei confronti di terzi, tutti gli aventi diritto devono cederli a Zurich.

3 COSA ACCADE QUANDO SUSSISTONO DIRITTI RISPETTO AD ALTRI CONTRATTI?

Quando per lo stesso evento sussistono diritti derivanti da altri contratti, sarà coperta solo quella parte della prestazione di per sé valida, per la quale la persona assicurata non può esigere altrimenti un risarcimento (copertura complementare). Nell'ambito della presente assicurazione si concede però un anticipo su questa prestazione. L'avente diritto deve cedere i propri diritti fino all'ammontare dell'anticipo concesso a uno dei summenzionati fornitori di prestazioni. Per franchigie derivanti da altre polizze d'assicurazione questa assicurazione non fornisce prestazioni.

4 QUANDO NON ESISTE UNA COPERTURA ASSICURATIVA?

Non si forniscono prestazioni per le conseguenze in relazione

- a eventi di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, sommossa, disordini interni (atti di violenza nei confronti di persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e delle misure intraprese contro di essi nonché di terremoti, maremoti (tsunami), eruzioni vulcaniche o modifiche della struttura del nucleo dell'atomo.

Eccezioni:

- a) Se Lei o una persona assicurata provate che i danni non sono in relazione agli eventi summenzionati, le prestazioni convenute saranno fornite.
- b) Se Lei o una persona assicurata venite sorpresi all'estero da uno di questi eventi, la copertura sussiste per quei danni subentrati durante i primi 14 giorni dall'inizio del rispettivo evento.
- Con la partecipazione a corse, rally o simili, corse di allenamento o di competizione con veicoli a motore, motoslitte o motoscafi.
- Con la modifica o la cancellazione del programma o la scadenza del viaggio prenotato da parte del fornitore della prestazione (agenzia di viaggio, noleggiatore, ecc.) in seguito a scioperi, sommosse di qualsiasi tipo, catastrofi naturali o epidemie, valgono le summenzionate eccezioni riportate alle let. a) e b).
- Altre esclusioni sono elencate presso le singole prestazioni.

5 COSA VALE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di sinistro rivolgersi al seguente indirizzo:

«Zurigo» Compagnia d'Assicurazioni
Centro Servizi «Assistenza danni»
Casella postale
CH-8085 Zurigo

Telefono +41 44 628 27 16 (tedesco/inglese)
Telefono +41 44 628 27 15 (francese)
Telefono +41 44 628 27 17 (italiano)

In caso di sinistro inviare i seguenti documenti all'indirizzo summenzionato.

Spese d'annullamento:

- Numero della carta di credito
- Giustificativo originale del pagamento del viaggio
- Giustificativo originale del pagamento delle spese d'annullamento
- Certificato medico o giustificativo concernente l'evento assicurato

Bagaglio/acquisti:

- Giustificativo di pagamento per gli oggetti rubati o danneggiati
- Denuncia del furto (verbale della polizia)

6 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Qualora una persona assicurata violi gli obblighi stabiliti dal presente contratto, decade l'obbligo alla prestazione nei suoi confronti. Ciò non si verifica quando, in base alle circostanze, la violazione deve essere considerata senza colpa della persona assicurata ovvero il danno si sarebbe verificato anche con l'adempimento degli obblighi.

B DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SINGOLE COMPONENTI DELL'ASSICURAZIONE

Ai seguenti capitoli sono elencate le disposizioni relative alle singole componenti assicurative.

7 SPESE D'ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

7.1 Dove vale l'assicurazione?

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo (inclusa Svizzera e Principato del Liechtenstein).

7.2 Cosa è assicurato?

Sono assicurati viaggi organizzati prenotati, il viaggio in aereo, ferrovia o nave prenotato, la locazione di una casa di villeggiatura, di una stanza d'albergo, di un'imbarcazione, di un'automobile/motocicletta o di un camper nonché corsi di lingua all'estero.

7.3 Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa è concessa quando, prima di iniziare il viaggio o il corso di lingue o prima della presa in consegna dell'oggetto locato,

- una persona assicurata o una persona personalmente vicina a essa (familiari, parenti prossimi, fidanzata/o / partner in concubinato, padrino, suoceri e i loro figli) si ammala gravemente, subisce un infortunio grave o decede;
- la persona assicurata non desidera affrontare da sola il viaggio, dopo che il partner di viaggio o un familiare del partner di viaggio si è ammalato gravemente, ha subito un grave infortunio o decede;
- la proprietà di una persona assicurata viene seriamente pregiudicata in seguito a furto con scasso, danni da incendio, inondazione o eventi naturali e che di conseguenza durante il viaggio diviene indispensabile la sua presenza a casa;
- i documenti personali di una persona assicurata, indispensabili per il viaggio, vengono rubati e il furto viene denunciato all'ufficio di polizia competente;
- dopo la prenotazione del viaggio, il datore di lavoro disdice imprevedibilmente il contratto di lavoro della persona assicurata;
- scioperi, atti di violenza nei confronti di persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti, catastrofi naturali (inclusi maremoti, tsunami), eventi naturali o epidemie impediscono di recarsi in viaggio a una persona assicurata o a una persona che ha prenotato e viaggia assieme a essa.
Per la decisione ci basiamo sulle relative indicazioni di viaggio del DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri) al momento di affrontare il viaggio.
- il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi all'aeroporto o alla stazione ferroviaria di partenza su suolo svizzero è in ritardo o viene annullato.

7.4 Quali prestazioni vengono fornite?

- Al verificarsi dell'evento assicurato prima di iniziare il viaggio, il corso di lingue o la presa in consegna dell'oggetto noleggiato, l'assicurazione si assume le spese d'annullamento (esclusi i diritti amministrativi) dovute contrattualmente o per legge.
- In caso di inizio del viaggio con ritardo, si indennizzano le spese dimostrate per le prestazioni non percepite fino al giorno della partenza per il soggiorno e i costi supplementari causati dal viaggio direttamente successivo.

7.5 Quali sono i limiti delle prestazioni?

La prestazione per ogni persona singola ed evento ammonta a CHF 10 000.-. Per le famiglie (a partire da due persone) l'indennizzo massimo indipendente dal numero di persone e di carte di credito per partner, seconde o supplementari, ammonta a CHF 15 000.- per evento.

7.6 A quanto ammonta la franchigia per ogni evento?

In caso di sinistro, l'avente diritto deve sostenere personalmente CHF 200.- per ogni evento

7.7 Quando non vengono fornite le prestazioni?

Per viaggi d'affari non si forniscono prestazioni. I lavoratori autonomi devono fornire la prova del carattere privato di un viaggio.

8 BAGAGLI

8.1 Dove vale l'assicurazione?

L'assicurazione vale in tutte le parti del mondo, all'esterno del domicilio permanente della persona assicurata, quando il viaggio comprende almeno un pernottamento dimostrabile.

8.2 Cosa è assicurato?

I bagagli di viaggio. Comprendono tutti gli effetti personali che le persone assicurate portano con sé o che consegnano a un vettore per il trasporto; le spese per acquisti indispensabili, dovute al ritardo nella consegna (minimo 4 ore) dei bagagli consegnati per il trasporto a un vettore.

8.3 Cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- valori in denaro, cioè denaro contante, carte valori, assegni di viaggio, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserva, sotto forma di barre o merce commerciale), monete e medaglie, pietre preziose non incastonate e perle, biglietti di viaggio, abbonamenti e biglietti d'aereo;
- veicoli a motore e rimorchi, motociclette, roulotte, camper, tutti compreso gli accessori, nonché veicoli, aeromobili e oggetti volanti di qualsiasi tipo (compresi paracaduti e parapendii nonché aeromodelli), per i quali la legge prescrive un'assicurazione di responsabilità civile;
- documenti commerciali, beni mobili per uso professionale, utensili professionali, merce commerciale e campionari;
- quadri e altri oggetti d'arte, strumenti musicali, atti, francobolli e oggetti di valore prevalentemente d'affezione;
- imbarcazioni, compresi gli accessori, eccetto gommoni, canotti pneumatici e barche a remi;
- occhiali correttivi e lenti a contatto;
- hardware EDP quali organizer, notebook, portatili, PC ecc. nonché software e telefoni cellulari;
- strumenti protesici e protesi.

8.4 Quali eventi sono assicurati?

Sono assicurati i danni ai bagagli derivanti da perdite e danneggiamenti improvvisi e imprevisi.

8.5 Quali sono le prestazioni e dove sono limitate?

- Il bagaglio al valore da nuovo al momento del sinistro fino a CHF 5000.- per evento, max. CHF 10 000.- l'anno. Biciclette, sci e snowboard sono assicurati solo per il valore corrente.
- Danni a pellicce, gioielli, oggetti in metalli preziosi, apparecchi fotografici e cinematografici quali sistemi video portatili, con i loro accessori, in caso di sinistro sono risarciti con un massimo del 50% della somma assicurata, a condizione che gli obblighi di diligenza siano stati soddisfatti.
- costi derivanti da acquisti indispensabili fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata massima per ogni evento.

8.6 Quando non vengono fornite le prestazioni?

Non si forniscono prestazioni per:

- danni, attribuibili a ordinanze delle autorità;
- danni causati da influssi della temperatura e delle intemperie;
- danni derivanti dal carattere naturale della merce, dall'usura naturale, da un imballaggio difettoso e da insetti dannosi;
- danni attribuibili a perdita, smarrimento e dimenticanza;
- danni causati da appropriazione indebita e malversazione;
- danni indiretti quali spese accessorie;
- danni causati dall'uso professionale di cose;
- danni da rottura ad attrezzi sportivi quali sci, snowboard, slitte, racchette da tennis e simili durante il loro uso;
- forza maggiore.

8.7 A quanto ammonta la franchigia per ogni evento?

In caso di sinistro l'avente diritto deve sostenere personalmente CHF 200.- per ogni evento. Dapprima viene calcolato il danno con obbligo al risarcimento in base al contratto e alla legge; da esso si detrae la franchigia. Solo dopo si applica la limitazione della prestazione.

8.8 Obblighi di diligenza e incombenze in caso di sinistro

Pellicce, gioielli, oggetti in metallo prezioso, apparecchi fotografici e cinematografici nonché videosistemi portatili, con i rispettivi accessori, sono assicurati se

- vengono portati e usati conformemente allo scopo;
- vengono portati appresso e custoditi personalmente con sicurezza;
- i gioielli sono stati dati in custodia a un albergo;
- si trovano in un locale chiuso a chiave di un edificio, di una nave passeggeri, di un veicolo a motore chiuso a chiave, in un locale protetto di un'imbarcazione o in un guardaroba custodito; gioielli e oggetti di metallo prezioso solamente se sono stati messi in un contenitore chiuso che offre una sicurezza maggiore anche contro il prelievo del contenitore.

Pellicce, apparecchi fotografici e cinematografici nonché videosistemi portatili, con i rispettivi accessori, sono assicurati anche quando sono stati consegnati in un contenitore adeguatamente chiuso e non generalmente visibile a un'impresa di trasporto o a un deposito bagagli.

Cause ed entità del danno devono essere state constatate e certificate dall'impresa di trasporto, dalla direzione viaggi o dell'albergo, dalla polizia o da terzi responsabili.

Quando all'avente diritto spettano diritti di risarcimento nei confronti dell'impresa di trasporto o di terzi, dovrà cederli a Zurich fino a concorrenza del risarcimento danni fornito. È obbligato a mettere a disposizione di Zurich tutti i mezzi di prova necessari per la constatazione di queste rivendicazioni, nella misura in cui la loro acquisizione possa essere ragionevolmente pretesa.

8.9 Determinazione del danno e calcolo dell'indennizzo

Sia l'avente diritto che Zurich possono esigere l'immediata constatazione del danno.

L'avente diritto deve fornire la prova dell'ammontare del danno. Su richiesta deve essere stilato un elenco delle cose esistenti prima e dopo il danno e di quelle danneggiate. La somma assicurata non costituisce la prova della presenza e del valore delle cose assicurate. Il danno può essere constatato dalle parti stesse, o fatto constatare da un esperto comune o con una perizia.

Per il calcolo del danno sono determinanti

- in caso di danneggiamento, i costi della riparazione degli oggetti danneggiati;
- in caso di perdita o danneggiamento totale, la somma che il nuovo acquisto avrebbe richiesto al momento del sinistro;

- per pellicole, supporti di immagini, suono e dati (se assicurati) viene indennizzato solamente il valore del materiale;
- per passaporto, carta d'identità, patente di guida e licenza di circolazione e certificati simili, i costi del ripristino causati da un sinistro coperto dall'assicurazione;
- i costi effettivi per acquisti indispensabili (limitazione dell'indennizzo conforme a punto III 8.5).

L'indennizzo è limitato alla somma assicurata elencata nella polizza d'assicurazione, mentre un'eventuale sottoassicurazione non viene computata.

8.10 In quali casi deve essere restituita la prestazione?

In caso di furto o perdita del bagaglio, la persona avente diritto deve restituire l'indennizzo per le cose successivamente ritrovate, meno l'indennizzo per un'eventuale riduzione del valore oppure consegnare le cose ritrovate in proprietà di Zurich.

9 ASSICURAZIONE SUI BENI ACQUISTATI CON CARTA DI CREDITO

9.1 Dove vale l'assicurazione?

L'assicurazione vale internazionalmente per acquisti pagati con una carta principale Platinum o con una carta per partner, seconda carta o carta supplementare alla carta principale Platinum, emesse da Visa.

9.2 Cosa è assicurato?

Sono assicurati i beni mobili acquistati da un titolare autorizzato di una carta principale Platinum o di una carta per partner, seconda carta o carta supplementare alla carta principale Platinum (di seguito nominato assicurato).

9.3 Quanto dura questa assicurazione?

La copertura assicurativa inizia con la consegna del bene all'acquisto e dura 30 giorni, incluso il trasporto fino al luogo di destinazione definitivo.

9.4 Quali eventi sono assicurati?

L'assicuratore fornisce un indennizzo in caso di distruzione, danneggiamento, furto, furto con scasso e rapina dei beni assicurati.

9.5 Limitazioni

La copertura assicurativa sussiste complementariamente ad altre assicurazioni esistenti. Il diritto a un indennizzo nell'ambito di questo contratto sussiste solo nel caso in cui l'assicurato non abbia ricevuto un effettivo indennizzo da altre assicurazioni. Se il danno con obbligo al risarcimento supera l'indennizzo effettivo fornito da parte di altre assicurazioni, allora sussiste il diritto alla parte eccedente.

9.6 Quali cose ed eventi non sono assicurati?

- Denaro contante, disegni, disegni da viaggio e tutte le altre carte valori;
- animali e piante;
- derrate alimentari e generi voluttuari, beni di consumo (come ad esempio profumi, pile ecc.);
- gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose nel bagaglio che non siano portati o utilizzati conformemente allo scopo;
- oggetti persi in seguito a furto, se non vengono denunciati alle autorità competenti entro 48 ore dopo la scoperta del furto e non viene presentata una denuncia scritta del furto;
- beni acquistati mediante uso fraudolento e abusivo della carta di credito;
- danni per i quali deve rispondere contrattualmente un terzo – produttore, venditore, riparatore;
- oggetti che non sono stati sufficientemente protetti;
- oggetti i cui danni sono attribuibili alla normale usura, a difetti interni del prodotto, all'abuso o al normale decorso del gioco (ad esempio palline da golf o da tennis);
- perdita e smarrimento.

9.7 A quanto ammonta la franchigia per ogni evento?

In caso di sinistro l'avente diritto deve sostenere personalmente CHF 200.– per ogni evento. Dapprima si calcola il danno con obbligo all'indennizzo in base al contratto e alla legge. Da questo si detrae la franchigia. Solo dopo si applica la limitazione della prestazione.

9.8 Quali sono i limiti della prestazione (indennizzo massimo)?

L'indennizzo massimo corrisponde alla somma dimostrata dallo scontrino di cassa, al massimo però CHF 1000.– per ogni caso assicurativo subentrato e CHF 5000.– nel corso di un periodo di dodici mesi, per tutti i titolari di carta di credito assicurati.

Parte B: Informazione per il cliente di ELVIA

Informazioni per l'assicurato conformi alla LCA

La seguente informazione per l'assicurato fornisce un compendio chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la ELVIA Società di Assicurazione di Viaggi SA (susseguentemente nominata ELVIA) con sede nella Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.

Chi è la stipulante?

La stipulante è la Viseca Card Services SA (susseguentemente nominata Viseca), con sede nell'Europa-Strasse 18, 8152 Glattbrugg, rappresentata da Würth Financial Services AG, broker assicurativo, casella postale, 8800 Thalwil.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati e l'entità della protezione assicurativa risultano dall'assicurazione per l'assicurato e dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA).

Quali persone sono assicurate?

In seguito al contratto d'assicurazione collettivo concluso con la stipulante, la ELVIA concede ai detentori di una carta di credito Viseca Platinum nonché a persone supplementari risultanti dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) la protezione assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative.

Quali sono le esclusioni essenziali?

- Eventi già subentrati al momento dell'emissione della carta di credito e/o della presa in possesso della carta di credito Viseca Platinum da parte del detentore della carta principale o che al momento della prenotazione del viaggio, oppure dell'emissione o della presa in possesso della carta di credito Viseca Platinum o della prenotazione del viaggio erano riconoscibili al detentore della carta principale.
- Eventi in relazione a epidemie o pandemie.
- Eventi in relazione alla partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo.

Questo elenco contiene solo le esclusioni più usuali. Altre esclusioni risultano dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) e dalla LCA.

A quanto ammonta il premio?

Il premio è pagato dalla stipulante.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

- Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali o i loro obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (ad es. l'immediata denuncia del danno a ELVIA).
- Devono intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento (ad es. autorizzazione a terzi di rilasciare a ELVIA rispettive documentazioni, informazioni, ecc. utili per il chiarimento del caso assicurato).

Questo elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni Generali d'Assicurazione e dalla LCA.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La protezione assicurativa vale dal momento dell'emissione della carta di credito Viseca Platinum da parte di Viseca e della presa in possesso da parte del detentore della carta di credito principale e termina con lo scadere della validità della carta di credito Viseca Platinum rispettivamente con la risoluzione del contratto per la carta di credito (disdetta da parte di Viseca o del detentore della carta principale) oppure disdetta del contratto d'assicurazione collettivo tra Viseca e ELVIA.

Come trattano i dati Viseca e ELVIA?

Al perfezionamento di un contratto per una carta di credito, Viseca quale stipulante non comunica né a ELVIA né a Würth Financial Services AG i dati di cliente degli assicurati (detentori di carte di credito). In un caso assicurativo comunicato dall'assicurato o in caso di richieste o domande sostanziali relative al contratto d'assicurazione, Viseca ha però la facoltà di rendere noti a ELVIA nonché a Würth Financial Services AG dati del cliente necessari per l'elaborazione del contratto e del danno (in particolare le generalità nonché il tipo e la durata del contratto per la carta di credito). La ELVIA elabora i dati che risultano dalle documentazioni contrattuali o dall'elaborazione del contratto e li utilizza in particolare per il calcolo del premio, per il chiarimento del rischio, per l'elaborazione dei casi di prestazioni, per valutazioni statistiche nonché a scopi di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente. Se necessario, i dati vengono trasmessi nella misura necessaria a terzi implicati, particolarmente ad altri assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni che partecipano al caso. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire una frode assicurativa.

Sinossi sulle prestazioni assicurative

Assicurazione	Copertura assicurativa	Somma assicurata In CHF (massima)	
A Assistenza	Rimpatrio al domicilio con o senza accompagnamento medico	per evento	illimitata
B Ritardo del volo	Spese per hotel, cambiamento della prenotazione e per colloqui telefonici, in caso di ritardo del volo rispettivamente di perdita di un volo di coincidenza	per il singolo caso	400
C Private Medical Assicurazione malati per viaggi all'estero	Assunzione dei costi non coperti dall'assicurazione malati o dall'assicurazione infortuni. Per determinate prestazioni sussistono somme di copertura limitate	per evento	15 000
D Assistenza veicoli	Assistenza panne e traino in seguito a incidente o panne. Per determinate prestazioni sussiste una somma di copertura limitata	per evento	300
E Home Assistance	Aiuto immediato in caso di danni gravi all'appartamento o nell'appartamento, in seguito ad effrazione, fuoco, inondazione Anticipo dei costi di intervento Costi per l'hotel in seguito all'inabitabilità dell'appartamento Perdita o furto della chiave di casa	per il singolo caso per il singolo caso per il singolo caso	10 000 150 150
F Casco totale veicolo a noleggio	Assicurazione casco totale per l'automobile noleggiata	per il singolo caso	80 000
G Snow Comfort	Costi di noleggio per l'equipaggiamento sportivo invernale sostitutivo in caso di perdita o consegna in ritardo dell'equipaggiamento sportivo invernale Costi supplementari non preventivati per viaggio o alloggio, in caso di limitazione dei regolari mezzi di trasporto pubblici Costi di trasporto supplementari e costi sostitutivi del tesserino per sciatore, in caso di carenza di neve. Rimborso del tesserino per sciatore o sciovia non utilizzato in seguito ad infortunio o malattia	a persona/giorno a persona/viaggio a persona/giorno a persona/viaggio a persona/giorno a persona/viaggio	35 700 70 350 50 500 pro quota
Prestazioni assicurative senza assunzione dei costi			
H Travel Hotline	Informazione telefonica per informazioni di viaggio, ospedali e per piccoli problemi medici		
I Anticipo di denaro contante	Anticipo di denaro contante per perdita del denaro contante in seguito a furto o rapina		
J Aiuto in caso di perdita di documenti del viaggio	Aiuto in caso di perdita di documentazioni di viaggio in seguito a furto, rapina o perdita, anticipo per biglietti di trasporto sostitutivi		
K Anticipo dei costi del ricovero in ospedale	Anticipo dei costi per i costi ospedalieri e di cura		
L Anticipo dei costi in caso di azioni penali	Anticipo dei costi in caso di misure penali rispettivamente comparsa davanti ad autorità		
M Rimpatrio di cani e gatti portati in viaggio	Organizzazione e rimpatrio di cani e gatti portati appresso in viaggio, in caso di ricovero in ospedale della persona assicurata		
N Sostegno In caso di di perdita del bagaglio	Sostegno durante la ricerca di bagagli persi		
O Concierge Service Visa Platinum	Organizzazione di diversi Concierge Services		

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

La ELVIA compagnia d'assicurazione viaggi (susseguentemente chiamata ELVIA) risponde delle prestazioni convenute conformi al contratto d'assicurazione collettivo con le Viseca Card Services AG (susseguentemente chiamata Viseca) ed elencate in questo documento assicurativo. Queste sono definite dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) e complementariamente dalle disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione rispettivamente alle prestazioni di servizio

Le disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione rispettivamente per le prestazioni di servizio valgono solo se nelle disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione oppure delle prestazioni di servizi non sono previste disposizioni diverse.

1 PERSONE ASSICURATE

La protezione assicurativa si estende alle persone seguenti:

- Detentore della carta di credito (detentore della carta principale e delle carte supplementari) Viseca Platinum non disdetta (susseguentemente nominato assicurato o persona assicurata);
- Coniuge rispettivamente partner registrato dell'assicurato convivente nello stesso nucleo domestico.

In caso di sua mancanza, la protezione assicurativa si estende alla persona convivente in concubinato nello stesso nucleo domestico.

- Figli nubili e celibi con diritto al sostentamento, viventi nello stesso nucleo domestico, fino al compimento del 25° anno d'età.

2 CAMPO DI VALIDITÀ LOCALE

La protezione assicurativa ha validità internazionale, qualora non sia previsto un ambito di validità differente nelle disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative rispettivamente alle prestazioni di servizio.

3 INIZIO, DURATA E PREMESSA DI BASE DELLA PROTEZIONE ASSICURATIVA

3.1 La protezione assicurativa inizia dal momento dell'emissione della carta di credito Viseca Platinum da parte di Viseca e della presa in possesso da parte del detentore della carta di credito principale e termina con lo scadere della validità della carta di credito Viseca Platinum rispettivamente con la risoluzione del contratto per la carta di credito (disdetta da parte di Viseca o del detentore della carta principale).

3.2 La protezione assicurativa vale solo per i viaggi privati. Affinché la persona assicurata, al subentrare dell'evento assicurato, abbia diritto ad una prestazione assicurativa, oltre ad eventuali ulteriori obblighi conformi al punto I 4 nonché agli obblighi citati nelle «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative rispettivamente alle prestazioni assicurative», al momento del sinistro deve fornire le seguenti prove cumulative:

- prova, che il viaggio rispettivamente l'oggetto assicurato è stato pagato dalla persona assicurata al 100% con la carta principale o supplementare Viseca Platinum valida rispettivamente con l'appartenente carta per partner (scontrino di pagamento con la carta di credito o fattura mensile del conto della carta di credito);
- prova di un contratto valido per la carta di credito tra la persona assicurata e la Viseca (numero della carta di credito);
- su richiesta, prova del carattere privato del viaggio.

3.3 La perdita o il blocco rispettivamente rinnovo della carta di credito Viseca Platinum non interrompono la protezione assicurativa.

4 OBBLIGHI IN CASO DI DANNO

- 4.1 La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.
- 4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nelle disposizioni comuni).
- 4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o lesione, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di ELVIA.
- 4.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni fornite da ELVIA, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a ELVIA.
- 4.5 I seguenti documenti devono essere inoltrati a ELVIA (in supplemento ai documenti citati al punto I 3.2) all'indirizzo di contatto indicato nelle disposizioni generali (a seconda dell'evento assicurato):
- certificati di trasporto (biglietti d'aereo, biglietti del treno), biglietti d'ingresso, quietanze, ecc., in originale
 - ricevute per le spese impreviste, in originale
 - conferma della prenotazione
 - documenti rispettivamente attestati ufficiali, che documentano l'insorgere del danno (ad es. un certificato medico particolareggiato contenente diagnosi, referto medico, attestato del datore di lavoro, verbale della polizia, rapporto sull'infortunio, prova della carenza di neve, ecc.)
 - copia del passaporto con il timbro d'ingresso
 - copia della licenza di condurre
 - fatture concernenti i costi per il medico, per le medicine o per l'ospedale nonché le ricette mediche, in originale
 - fatture delle spese supplementari assicurate, in originale
 - verbale di accertamento dei fatti
 - denuncia dei dispersi presso il DFAE
 - certificato del vettore aereo rispettivamente dell'impresa di trasporto comprovante il ritardo
 - contratto di noleggio
 - copia della licenza di condurre
 - fattura dei costi di riparazione (originale)

5 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, ELVIA potrà rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

6 EVENTI NON ASSICURATI

- 6.1 Se l'evento è già subentrato al momento dell'emissione della carta di credito e/o della presa in possesso della carta di credito Viseca Platinum da parte del detentore della carta principale o se il subentrare dell'evento era riconoscibile per la persona assicurata al momento dell'emissione della carta e/o della presa in possesso della carta di credito Viseca Platinum da parte del detentore della carta principale o della prenotazione del viaggio, un diritto alla prestazione non sussiste.
- 6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato nel modo seguente:
- abuso di alcool, droghe o medicinali
 - suicidio o tentato suicidio
 - partecipazione a scioperi o disordini

- partecipazione a competizioni e allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni
- eventi in relazione alla partecipazione ad azioni rischiose, durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo
- colpa grave o premeditazione/omissione
- crimini rispettivamente reati perpetrati o tentati.

6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. i costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi inerenti la polizza.

6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: guerra, attacchi terroristici, sommosse di ogni tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali ed eventi con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.

6.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto di lasciare il paese.

6.6 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico che prevede il ricovero.

6.7 Se il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.

6.8 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

7 DEFINIZIONI

7.1 Persone vicine

Persone vicine sono:

- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli)
- i conviventi con relativi genitori e figli
- le persone che accudiscono figli minorenni o familiari bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio
- gli amici molto stretti, con cui s'intrattengono stretti e frequenti contatti

7.2 Europa

Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaijan, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.

7.3 Svizzera

Nell'ambito di validità Svizzera rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

7.4 Danni da elementi naturali

Sono considerati danni da elementi naturali i danni verificatisi a causa di elementi naturali come acqua alta, inondazione, bufera (vento di almeno 75 km/h), grandine, valanga, peso della neve, caduta di roccia, caduta di massi o smottamento. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.

7.5 Valori in denaro

Con valori in denaro si intende denaro contante, carte di credito, carte valori, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserva, barre o merce commerciale), monete, medaglie, pietre preziose sciolte e perle.

7.6 Viaggio

Un viaggio comprende un volo di andata e ritorno oppure almeno un pernottamento fuori dalla propria residenza abituale nonché andata e ritorno e dura al massimo 90 giorni.

7.7 Agenzia di viaggi

Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi, ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.

7.8 Mezzi di trasporto pubblici

Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento circolanti regolarmente in base ad un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un biglietto. Taxi e auto a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblici.

7.9 Panne

È considerata una panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato causato da un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile proseguire il viaggio o a causa della quale per legge non è consentito proseguire il viaggio. Sono equiparati alla panne: difetto ai pneumatici, mancanza di carburante, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o il carburante sbrigliato non sono equiparati alla panne e non sono assicurati.

7.10 Sinistro alle persone

Per sinistro alle persone s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale esercitato sul corpo umano da un fattore esterno straordinario.

7.11 Sinistro al veicolo

Per infortunio con veicolo a motore si intende un danno al veicolo a motore assicurato, causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale diventa impossibile proseguire il viaggio o a causa del quale per legge non è più consentito proseguire il viaggio. Sono compresi particolarmente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento e affondamento.

7.12 Malattia grave / conseguenze gravi di un infortunio

Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi, quando ne consegue un'invalidità al lavoro limitata o illimitata nel tempo, oppure quando ne deriva un'impossibilità di fatto a intraprendere o proseguire il viaggio.

8 CLAUSOLA COMPLEMENTARE

8.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di ELVIA che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese vengono riscalate in toto e una tantum.

8.2 Se tuttavia ELVIA ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede ad ELVIA, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).

9 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi dell'evento, che giustifica l'obbligo alla prestazione.

10 GERARCHIA NORMATIVA

Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.

11 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

11.1 ELVIA può essere citata in giudizio presso il Tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

11.2 In complemento alle presenti disposizioni vige la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

12 INDIRIZZO PER CONTATTI:

ELVIA, Hertistrasse 2, casella postale, CH-8304 Wallisellen

II Disposizioni particolari relative alle singole componenti dell'assicurazione

A Assistenza

1 SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate sono visibili nella sinossi sulle prestazioni assicurative.

2 EVENTI E PRESTAZIONI ASSICURATE

La centrale di emergenza ELVIA è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

Per le prestazioni sanitarie, solo i medici decidono in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.

Le seguenti prestazioni devono essere in ogni caso richieste telefonicamente alla centrale di emergenza ELVIA:

Prestazioni Assistenza

2.1 Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del domicilio

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o si ferisce gravemente, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, ELVIA-Assistance organizza e paga, se necessario per motivi medici, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale adatto alla cura presso il domicilio della persona assicurata.

2.2 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica

Sulla base di un opportuno referto medico e in presenza dei presupposti espressi al punto II A 2.1, ELVIA-Assistance organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata, senza assistenza da parte di personale medico.

3 EVENTI E PRESTAZIONI NON ASSICURATE (ad integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)

3.1 Mancato consenso da parte della centrale d'emergenza ELVIA

Quando la centrale di emergenza ELVIA non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.

3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggio

Quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l'interruzione del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.

4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

Per poter usufruire delle prestazioni di ELVIA-Assistance, al verificarsi dell'evento o della malattia si dovrà informare immediatamente la centrale di emergenza di ELVIA: Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

B Ritardo del volo

1 SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate sono visibili nella sinossi sulle prestazioni assicurative.

2 EVENTO ASSICURATO E PRESTAZIONI

2.1 Se una coincidenza tra due voli è persa a causa di un ritardo di almeno sei ore per colpa esclusiva del primo vettore aereo, ELVIA sosterrà i costi aggiuntivi (spese d'hotel, spese per la modifica della prenotazione, spese telefoniche) necessari alla prosecuzione del viaggio.

2.2 In caso di ritardo della partenza superiore a sei ore di un volo assicurato, ELVIA si assume i costi supplementari (hotel e vitto, tariffe telefoniche) causati alla persona assicurata nel periodo di tempo intercorrente tra l'orario di partenza previsto originariamente e quello effettivo, purché questo sia stato pagato con la carta di credito Visa.

3 EVENTI NON ASSICURATI (ad integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)

Se la persona assicurata è personalmente responsabile per il ritardo.

4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

Per potersi avvalere delle prestazioni di ELVIA, la persona avente diritto è tenuta, immediatamente dopo il rientro in Svizzera, a notificare per iscritto a ELVIA l'evento verificatosi.

C Private Medical Assicurazione malati per viaggi all'estero

1 PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate conformemente al punto I 1, di età non superiore agli 80 anni.

2 SOMME ASSICURATE

2.1 Le somme assicurate sono visibili nella sinossi sulle prestazioni assicurative.

2.2 Per ogni caso di danno viene detratta una franchigia di CHF 50.- a persona.

3 CAMPO D'APPLICAZIONE

3.1 L'assicurazione vale per viaggi in tutto il mondo, fatta eccezione per la Svizzera, il Principato del Liechtenstein o lo Stato di domicilio valido della persona assicurata, se la residenza stabile della persona assicurata non si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

3.2 La protezione assicurativa vale per viaggi della durata fino a 90 giorni (con un limite annuo di 120 giorni al massimo).

3.3 I costi per le cure mediche e ospedaliere all'estero vengono pagati fino a 90 giorni oltre la durata dell'assicurazione convenuta, se la malattia o l'infortunio si sono verificati durante il periodo assicurato.

4 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

La ELVIA fornisce prestazioni come assicurazione sussidiaria alle assicurazioni sociali della Svizzera (assicurazione delle cure medico-sanitarie, assicurazione infortuni, ecc.) e per eventuali assicurazioni supplementari per ricoveri d'emergenza in ospedale e costi per cure ambulatoriali d'emergenza, che non sono completamente coperti da esse.

4.1 In caso di infortunio o di malattia la ELVIA si assume i costi d'emergenza delle prestazioni mediche susseguentemente elencate, nel rispettivo paese di soggiorno, se l'intervento medico d'emergenza è stato ordinato da un medico o dentista patentati, rispettivamente da una persona adeguatamente abilitata;

- Misure per la guarigione inclusi i medicamenti
- Ricovero in ospedale
- Cura tramite un chiropratico con abilitazione statale
- Noleggio di mezzi ausiliari medicinali
- In caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici, ecc.
- Riparazione o sostituzione di mezzi ausiliari medicinali, quando sono stati danneggiati da un infortunio che, per conseguenza, esige una cura medica
- Trasporto nel prossimo ospedale idoneo alla cura
- Cure dentarie fino a CHF 300.- al massimo, cure dentarie in seguito ad infortuni fino a max. CHF 3000.-.

4.2 Premettendo che i medici abbiano precedentemente rilasciato la loro esplicita approvazione alla centrale di emergenza ELVIA, ELVIA si assume i costi di cura d'emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L'approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta telefonicamente in ogni caso alla centrale d'emergenza ELVIA (i colloqui con la centrale d'emergenza vengono registrati):

Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

4.3 Limitazione delle prestazioni ed esclusione delle prestazioni

4.3.1 In caso di mancanza di una copertura assicurativa malattia e/o infortunio svizzera, ELVIA indennizza fino all'ammontare della somma assicurata solo il 50% dei costi totali dimostrati dell'ospedale e della cura in ambulatorio, che supererebbero la parte obbligatoria di una Cassa malattie o assicurazione infortuni svizzera, se questi sono stati causati da malattia o infortunio. In questo caso non si forniscono prestazioni più ampie.

4.3.2 In caso di infortunio o di malattia ELVIA si assume i costi della cura d'emergenza nel reparto privato esclusivamente fino al momento in cui, secondo l'imprescindibile parere dei medici della centrale d'emergenza ELVIA, diviene possibile il rimpatrio rispettivamente il viaggio di ritorno della persona assicurata.

4.3.3 Senza una previa approvazione esplicita dei medici della centrale d'emergenza ELVIA non sussiste un diritto a prestazioni concernenti l'assunzione rispettivamente il rimborso dei costi di cura nel reparto privato.

4.3.4 L'autorizzazione alla cura nel reparto privato conforme al punto II C 4.2 è rilasciata rispettivamente negata a proprio discernimento dai medici della centrale d'emergenza ELVIA, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo paese di soggiorno e della necessità rispettivamente dell'esigibilità della cura medica da eseguire. Se la persona assicurata si fa curare in un reparto privato senza l'approvazione dei medici della centrale d'emergenza ELVIA, rispettivamente con la loro esplicita assegnazione ad un reparto privato, questo avviene sotto responsabilità unica e a spese della persona assicurata.

5 EVENTI ASSICURATI

Infortuni e malattie che rendono necessario un intervento medico d'urgenza.

6 EVENTI NON ASSICURATI (ad integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)

- 6.1 Infortuni e malattie, già presenti al momento dell'inizio dell'assicurazione, nonché le loro conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche le malattie croniche e che si ripetono, e questo indipendentemente dal fatto se erano già note alla persona assicurata all'inizio dell'assicurazione.
- 6.2 Chiarimenti e cure di malattie alle mascelle.
- 6.3 Chiarimenti e cure di stati di stanchezza e spossatezza nonché di malattie nevrotiche o psichiche.
- 6.4 Chiarimenti e cure di malattie oncologiche inclusi gli esami di controllo.
- 6.5 Esami ginecologici, pediatrici o di controllo in generale (check-up).
- 6.6 Medicine profilattiche, sonniferi, tranquillanti, vitamine, prodotti omeopatici, vaccinazioni, cassette con medicine per il viaggio, anfetamine, ormoni e farmaci per ridurre il livello di colesterina.
- 6.7 Gravidanza, aborto e nascita nonché eventuali complicazioni e le conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
- 6.8 Infortuni durante la guida del veicolo a motore, per il quale la persona assicurata non soddisfa le prescrizioni d'ammissione alla guida legali.
- 6.9 Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
- 6.10 Infortuni durante l'attività di paracadutismo nonché il pilotaggio di aerei e aerodine.
- 6.11 Trattamenti di massaggio e Wellness nonché operazioni di bellezza.
- 6.12 Infortuni durante il servizio militare.
- 6.13 I costi della franchigia rispettivamente delle franchigie delle assicurazioni sociali legali (assicurazione per cure infermieristiche, assicurazione infortuni, ecc.) ed eventuali assicurazioni supplementari non saranno pagati.

7 ACCETTAZIONE DEI COSTI

7.1 ELVIA rilascia una dichiarazione d'accettazione dei costi nell'ambito di questa assicurazione nonché con riferimento alle assicurazioni sociali legali (assicurazione per cure infermieristiche, assicurazione infortuni, ecc. e assicurazioni analogiche del paese, nel quale la persona assicurata ha il suo domicilio principale o la sua assicurazione malattia principale) e ad eventuali assicurazioni supplementari per tutti i ricoveri stazionari in ospedale. La persona assicurata resta debitrice rispetto ai fornitori delle prestazioni (medico, ecc.) per tutte le cure ambulatoriali locali.

7.2 L'approvazione dei costi deve essere richiesta telefonicamente in ogni caso alla centrale d'emergenza ELVIA (i colloqui con la centrale d'emergenza vengono registrati): Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

- 8.1 La ELVIA deve essere avvisata per iscritto immediatamente dopo verificatosi l'evento (confrontare punto I: Indirizo per contatti).
- 8.2 Su richiesta di ELVIA, la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento ad un esame medico eseguito dal medico della società.

D Assistenza veicoli

1 VEICOLI ASSICURATI

Il veicolo utilizzato dalla persona assicurata come guidatore e immatricolato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato dell'Unione Europea (automobile o motorhome fino a 3,5 t nonché moto).

2 CAMPO D'APPLICAZIONE

La protezione assicurativa vale per eventi in Europa ad eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein, rispettivamente dello Stato in cui è legalmente domiciliata la persona assicurata. Per trasporti su mare la copertura assicurativa non si interrompe, quando il luogo di partenza e di destinazione si trovano all'interno di questa validità territoriale.

3 SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate sono visibili nella sinossi sulle prestazioni assicurative.

4 EVENTI E PRESTAZIONI ASSICURATE

Tutte le prestazioni di Assistenza veicoli devono in ogni caso essere richieste telefonicamente alla centrale ELVIA-Assistance (le conversazioni con la centrale ELVIA-Assistance vengono registrate): Telefono +41 44 283 34 18.

4.1 Assistenza panne / Traino / Recupero

- a Se il veicolo in seguito a panne o infortunio non è più idoneo alla circolazione, ELVIA-Assistance organizza e paga il soccorso stradale sul luogo dell'evento o il traino fino a un garage adatto nelle vicinanze.
- b I costi di recupero del veicolo dopo un incidente (riconduzione del veicolo sulla strada) sono assicurati fino a CHF 2000.-.

4.2 Pernottamento / Viaggio di rientro / Auto a noleggio

Se il veicolo è stato rubato oppure, dopo una panne o incidente, conformemente ad una perizia non può essere riparato entro 12 ore presso un garage qualificato nelle vicinanze del luogo dell'evento, ELVIA-Assistance dietro telefonata organizza e paga una delle seguenti tre prestazioni:

4.2.1 Pernottamento

Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno oppure se, in seguito a furto, non è possibile rientrare o proseguire il viaggio il medesimo giorno, ELVIA-Assistance organizza e paga al massimo 5 pernottamenti all'estero fino a CHF 100.- per ciascun passeggero e notte, fino ad un totale massimo di CHF 1000.-.

oppure

4.2.2 Viaggio di rientro

Il viaggio di rientro di tutti i passeggeri, fino al domicilio della persona assicurata, con un mezzo di trasporto pubblico (Svizzera: biglietto ferroviario di 1ª classe / estero: biglietto ferroviario di 1ª classe o biglietto aereo della classe economica, se in treno il viaggio supera la durata di 6 ore). Se il rientro in Svizzera viene effettuato in taxi, poiché non circola nessun mezzo di trasporto pubblico, il rimborso di tali spese ammonta ad un massimo di CHF 300.-.

oppure

4.2.3 Veicolo a noleggio

Per eventi all'estero ELVIA-Assistance organizza e paga per il proseguimento del viaggio o per il viaggio di ritorno un veicolo a noleggio per 5 giorni al massimo e fino ad un massimo di CHF 1000.-. Costi della benzina ed altri costi accessori non vengono pagati. L'assicurato si impegna ad adempiere le disposizioni contrattuali della società noleggiatrice.

4.3 Costi per il taxi

Se si accusano spese di taxi in relazione ad un evento assicurato secondo il punto II D A 4.2, ELVIA-Assistance sostiene tali spese sino ad un massimo di CHF 100.- per evento.

4.4 Trasporto di ritorno del veicolo

Quando non è possibile riparare il veicolo all'estero entro 48 ore, la ELVIA-Assistance organizza e paga il trasporto di ritorno del veicolo non funzionante o ritrovato fino al garage più vicino presso il domicilio della persona assicurata. In caso di trasporto di ritorno dall'estero, l'assunzione dei costi di trasporto avviene solo se questi sono inferiori rispetto al valore corrente del veicolo dopo l'evento. Quando il veicolo non viene fatto rientrare in Svizzera, ELVIA ne organizza lo smaltimento e paga i costi della dogana.

4.5 Rientro con autista

Se la persona assicurata quale guidatore si ammala o subisce un infortunio grave o muore e nessun altro accompagnatore è in grado di ricondurre il veicolo al luogo di residenza, ELVIA-Assistance organizza e paga il rimpatrio tramite autista dei restanti passeggeri e del veicolo fino al domicilio della persona assicurata.

4.6 Invio di ricambi all'estero

Quando nel garage vicino e idoneo, dopo l'evento, non è possibile reperire i ricambi necessari, ELVIA-Assistance organizza e paga l'immediato invio secondo possibilità. I costi dei pezzi di ricambio non sono assicurati.

5 EVENTI NON ASSICURATI (ad integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)

5.1 Quando ELVIA-Assistance non ha dato precedentemente la sua approvazione alle prestazioni conformi al punto II D 4: eventi e prestazioni assicurate.

5.2 Ci si può avvalere delle prestazioni secondo il punto II D 4.2 solo se il soccorso panne ovvero il traino è stato organizzato precedentemente tramite ELVIA-Assistance, come da punto II D 4.1.

5.3 Se al momento del verificarsi dell'evento le condizioni del veicolo non soddisfano le vigenti norme del codice stradale, o se non sono stati eseguiti i lavori di manutenzione raccomandati dal costruttore.

5.4 Pannone e incidenti verificatisi su strade non pubbliche o non ufficiali.

5.5 Pannone e incidenti verificatisi durante viaggi su percorsi vietati per legge o vietati dalle Autorità.

5.6 Quando si tratta di un veicolo utilizzato commercialmente o un veicolo a noleggio.

5.7 Se l'evento è stato causato da vandalismo o da un evento naturale.

5.8 I danni al veicolo e ai beni trasportati come pure eventuali costi supplementari non sono assicurati.

5.9 Non sono assicurate le spese per riparazioni e i pezzi di ricambio.

5.10 La ELVIA-Assistance non risponde dei danni causati da chi eroga la prestazione su suo incarico.

6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

6.1 Per poter usufruire delle prestazioni di ELVIA-Assistance, al verificarsi dell'evento si dovrà informare immediatamente la centrale di emergenza di ELVIA-Assistance: Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

6.2 I danni al veicolo assicurato, causati in relazione ad un evento assicurato da chi eroga la prestazione su incarico di ELVIA-Assistance, devono essere rivendicati direttamente presso colui che eroga la prestazione ovvero colui che li ha causati.

E Home-Assistance

1 CAMPO D'APPLICAZIONE

È assicurato l'appartamento o l'abitazione in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein abitata dalla persona assicurata e che le serve da domicilio durante il periodo di validità dell'assicurazione.

2 SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate sono visibili nella sinossi sulle prestazioni assicurative.

3 EVENTI E PRESTAZIONI ASSICURATE

Tutte le prestazioni di Home-Assistance devono in ogni caso essere richieste telefonicamente alla centrale ELVIA-Assistance (le conversazioni con la centrale ELVIA-Assistance vengono registrate): Telefono +41 44 283 34 18.

3.1 Aiuto immediato presso il domicilio

Se durante il viaggio della persona assicurata, pagato con la carta di credito Visa conformemente al punto I 3, si manifestano gravi danni all'abitazione o nell'abitazione della persona assicurata in seguito ad effrazione, fuoco, inondazione, su istruzione della persona assicurata ELVIA-Assistance intraprende i necessari passi per la protezione e il mantenimento dei beni e fornisce a tale scopo un anticipo massimo di CHF 10 000.-. La somma anticipata deve essere restituita a ELVIA-Assistance entro 30 giorni al massimo dopo terminato il viaggio.

3.2 Costi per l'hotel in seguito all'invalidità dell'appartamento

La ELVIA-Assistance si assume i costi dell'hotel per 2 giorni al massimo e per un massimo di CHF 150.- anche nel caso in cui il domicilio (cifra II E 3.1) sia divenuto inabitabile in seguito alla gravità dei danni.

3.3 Chiave di casa

In caso di perdita o furto delle chiavi di casa della persona assicurata durante o in relazione al viaggio, ELVIA-Assistance si assume i costi del servizio chiavi fino ad un massimo di CHF 150.-.

F Casco totale veicolo a noleggio (LDW)

1 VEICOLI ASSICURATI

1.1 Le automobili (veicoli noleggiati) noleggiate e pagate all'estero dalla persona assicurata con la carta di credito Visa Platinum, utilizzati dalla persona assicurata come guidatore (guidatore con nome registrato nel contratto di noleggio), premesso che la persona assicurata abbia compiuto 21 anni e non abbia superato l'età di 80 anni e che sia in possesso di una licenza di condurre valida per la categoria del veicolo noleggiato. La protezione assicurativa è limitata di volta in volta ad un'automobile noleggiata dalla persona assicurata.

1.2 Sono considerati veicoli noleggiati ai sensi di queste disposizioni le automobili autorizzate a partecipare al traffico stradale pubblico (permesso di trasporto fino a 9 persone) date a noleggio a base giornaliera o settimanale da un'impresa d'autonoleggio autorizzata.

2 CAMPO D'APPLICAZIONE

La protezione assicurativa sussiste su scala mondiale ad eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein, Israele e Giamaica nonché dello Stato di domicilio della persona assicurata, per la durata indicata nel contratto d'assicurazione, al massimo però per 31 giorni.

3 SOMME ASSICURATE

- 3.1 Le somme assicurate sono visibili nella sinossi sulle prestazioni assicurative.
 - 3.2 Per ogni sinistro coperto da casco totale viene detratta una franchigia di CHF 400.-.
-

4 EVENTI E PRESTAZIONI ASSICURATE

4.1 Assicurazione casco totale

La ELVIA indennizza la persona assicurata fino all'ammontare della somma indicata nella sinossi delle prestazioni assicurative, meno le prestazioni di terzi conformi al punto I 8.1, per diritti di risarcimento, rivendicati dalla società di autonoleggio alla persona assicurata come guidatore (guidatore con nome registrato nel contratto di noleggio) del veicolo a noleggio, in seguito a

- 4.1.1 danno materiale al veicolo noleggiato in seguito a danneggiamento, fuoco, danneggiamento intenzionale da parte di terzi (vandalismo);
- 4.1.2 furto del veicolo noleggiato, incluso gli pneumatici e altri accessori;
- 4.1.3 mancata utilizzazione del veicolo a noleggio;
- 4.1.4 diritti derivanti da perdite di guadagno dell'agenzia / società d'autonoleggio in seguito ai danni o perdite precedentemente menzionate.

4.2 Durata del noleggio non utilizzata

Se la persona assicurata ha noleggiato il veicolo per una durata superiore ai 7 giorni e non è in grado di guidarla durante il periodo di noleggio convenuto in seguito ad un ricovero in ospedale della durata superiore alle 24 ore o in seguito alla degenza prescritta dal medico di rispettiva durata e se conformemente al contratto di noleggio nessun'altra persona è autorizzata alla guida del veicolo a noleggio, la ELVIA indennizza per ogni giorno di noleggio inutilizzato (di volta in volta 24 ore intere), la tariffa di noleggio fino ad un massimo di CHF 40.- al giorno, complessivamente al massimo CHF 500.-.

4.3 Costi di rimpatrio

Se il veicolo a noleggio non può essere restituito a tempo debito al termine del periodo di noleggio in seguito al ricovero in ospedale per incidente o malattia inaspettata della persona assicurata quale unico conducente autorizzato, alla persona assicurata si rimborsano eventuali costi di restituzione avanzati dal noleggiatore del veicolo, fino ad un massimo di CHF 500.-.

4.4 Costi di apertura della porta / Costi per chiave sostitutiva

Nel caso in cui la persona assicurata venisse accidentalmente chiusa fuori dal veicolo, la ELVIA si assume i costi di apertura del veicolo a noleggio (senza altri danneggiamenti del veicolo) massimo di CHF 100.-. La società di autonoleggio deve autorizzare precedentemente l'impiego del servizio chiavi. La persona assicurata deve conservare tutte le documentazioni e presentarle a ELVIA, in modo che possa autorizzare il rimborso dei costi. In caso d'inosservanza di questa sequenza, ELVIA è autorizzata a ridurre o a rifiutare il pagamento della prestazione assicurativa.

5 EVENTI NON ASSICURATI (ad integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)

Non sono assicurati i danni

- 5.1 ai veicoli antichi, di età superiore ai 20 anni o che non vengono più prodotti da almeno 10 anni;
- 5.2 ai veicoli il cui valore supera la somma assicurativa indicata nella sinossi delle prestazioni;
- 5.3 causati direttamente o indirettamente da sommosse, disordini interni, eventi comparabili ad atti di guerra, attacchi terroristici, oppure confisca, sottrazione, danneggiamento o distruzione da parte di organi statali;
- 5.5 in seguito a consumo od usura, insetti o parassiti;

- 5.6 in seguito all'abuso di sostanze alcoliche, se il tenore d'alcool nel sangue al momento del danno supera il tasso in mille sancito dalla legislazione applicabile e attuale del paese, in cui il guidatore autorizzato si trovava al momento del danno, che permette la guida di un veicolo;
- 5.7 in seguito all'influenza sul guidatore di altre sostanze stupefacenti (ad es. droghe);
- 5.8 se il veicolo noleggiato è stato usato per scopi diversi a quelli consentiti dal contratto di noleggio.

G Snow Comfort

1 SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate sono visibili nella sinossi sulle prestazioni assicurative.

2 CAMPO D'APPLICAZIONE

L'assicurazione è valida su scala mondiale

3 EVENTI E PRESTAZIONI ASSICURATE

3.1 Perdita e ritardo nella consegna dell'equipaggiamento sportivo per l'inverno

Se l'attrezzatura sportiva invernale appartenente alla persona assicurata (sci, snowboard e accessori) viene portata appresso da essa durante un viaggio assicurato e consegnata per il trasporto ad un vettore del trasporto pubblico, per il caso della perdita o della consegna in ritardo (superiore a 12 ore) dell'attrezzatura sportiva invernale, ELVIA si assume i costi del necessario noleggio di una rispettiva attrezzatura sportiva invernale, al massimo fino all'importo indicato nella sinossi delle prestazioni, per ogni persona e giorno, al massimo però CHF 700.- a persona e giorno.

3.2 Limitazione dei mezzi di trasporto pubblici regolari

Se durante un viaggio assicurato la persona assicurata deve sopportare spese di viaggio rispettivamente d'alloggio supplementari impreviste, in seguito all'annullamento o alla limitazione di mezzi di trasporto pubblici regolarmente circolanti in seguito a valanghe e/o smottamenti, ELVIA si assume questi costi fino all'importo massimo indicato nella sinossi delle prestazioni, a persona e giorno, al massimo però CHF 350.- a persona e viaggio.

3.3 Carenza di neve

Quando la persona assicurata, durante un viaggio assicurato verso la località di vacanza prenotata non può sciare o usare lo snowboard come previsto, perché gli impianti di risalita necessari per lo sport invernale (in breve scivole) restano chiusi per oltre 24 ore in seguito alla mancanza di neve, ELVIA si assume i costi di trasporto e della tessera per sciatore supplementari, resisi necessari per proseguire lo sport invernale in un luogo di vacanza della stessa categoria, pro quota i costi della parte non utilizzata del tesserino per sciatore e scivola originariamente acquistato, al massimo fino all'importo indicato nella sinossi delle prestazioni, per persona e giorno, al massimo però CHF 500.- a persona e viaggio.

3.4 Tesserino per sciatore o scivola non utilizzato in seguito ad infortunio o malattia

Quando in seguito ad infortunio o malattia durante il viaggio assicurato la persona assicurata può provare (certificato medico di un medico autorizzato presso il luogo di vacanza) di non potere utilizzare il tesserino per sciatore e scivola acquistato originariamente, ELVIA rimborsa pro quota i costi per la parte non utilizzata del tesserino per sciatore o scivola.

4 EVENTI NON ASSICURATI (ad integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)

- 4.1 Se la persona assicurata è personalmente responsabile per il ritardo.
- 4.2 Sequestro o ritiro da parte di un'autorità doganale o di un'altra autorità statale.
- 4.3 Carenza di neve nell'emisfero del nord tra il 1° aprile e il 31 ottobre e nell'emisfero del sud tra il 1° ottobre e il 30 aprile.
- 4.4 Chiusura delle scivole per altri motivi diversi dalla mancanza di neve (ad es. pericolo di valanghe, forza del vento eccessiva).

5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

Per potersi avvalere delle prestazioni di ELVIA, la persona avente diritto è tenuta, immediatamente dopo il rientro in Svizzera, a notificare per iscritto a ELVIA l'evento verificatosi.

III Disposizioni particolari per le singole prestazioni di servizi

H Travel Hotline

1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Le persone assicurate possono usufruire delle citate prestazioni di servizio di ELVIA Travel Hotline 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno, sia prima sia durante il viaggio.

1.1 Informazioni sul viaggio

Su richiesta, prima del viaggio, ELVIA-Assistance comunica alle persone assicurate informazioni importanti sulle disposizioni d'ingresso, su tasse, dogana, valute e disposizioni sanitarie.

1.2 Mediazione di ospedali e contatti medici nonché avvocati e interpreti / traduttori all'estero

In caso di necessità, ELVIA-Assistance procura alle persone da essa assicurate un medico autorizzato o un ospedale nonché indirizzi di contatto di avvocati e interpreti nelle vicinanze del luogo di soggiorno. In caso di problemi di comprensione, ELVIA fornisce l'assistenza di un traduttore.

1.3 Servizio di consulenza

In caso di problemi medici minori, ELVIA-Assistance assiste le persone assicurate presso il Paese del viaggio.

Gli assicurati possono rivolgersi ad ELVIA anche in caso di problemi quotidiani incontrati nel Paese del viaggio.

1.4 Servizio di comunicazione

Nel caso in cui la centrale di ELVIA-Assistance prenda dei provvedimenti, essa avviserà, se necessario, i congiunti e il datore di lavoro della persona assicurata in merito alla circostanza e alle misure adottate.

2 RESPONSABILITÀ

La ELVIA-Assistance non risponde di eventuali danni patrimoniali e di limitazioni sanitarie derivanti dalle informazioni fornite da Travel Hotline.

3 PER UTILIZZARE I SERVIZI DELLA TRAVEL HOTLINE,

la persona assicurata può telefonare o inviare un fax ai seguenti numeri:

Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

I Prestito denaro contante

1 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Se una persona assicurata durante un viaggio assicurato viene derubata all'esterno del suo Stato di domicilio di tutto il suo denaro contante (incl. i mezzi di pagamento per il viaggio) oppure se subisce una rapina e non esiste nessun'altra possibilità di procurarsi denaro contante, allora la ELVIA-Assistance mette a disposizione dopo una telefonata un anticipo in denaro contante ammontante a CHF 1200.-.

2 EVENTI ASSICURATI

Furto e rapina (furto sotto la minaccia o l'uso della forza).

3 OBBLIGHI DELLA PERSONA ASSICURATA

3.1 Per poter usufruire di un anticipo in denaro contante, la persona assicurata deve telefonare e inviare per telefax il verbale della polizia ai numeri seguenti (24 ore su 24, 365 giorni l'anno):

Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

3.2 La persona assicurata ha l'obbligo di restituire, entro 30 giorni dopo terminato il viaggio, l'intero anticipo in denaro contante alla ELVIA-Assistance, incluse eventuali tasse di bonifico. A tale scopo la persona assicurata riceve dalla ELVIA-Assistance una rispettiva fattura.

J Aiuto in caso di perdita di documenti per il viaggio

1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1.1 Se ad una persona assicurata, durante un viaggio assicurato all'esterno del suo Stato di domicilio, vengono a mancare le documentazioni di viaggio necessarie per il viaggio di ritorno, ELVIA-Assistance aiuta durante l'organizzazione dei necessari documenti sostitutivi. I costi e le tasse causate dalla nuova emissione dei documenti sono a carico della persona assicurata e non vengono pagati da ELVIA-Assistance.

1.2 In caso di perdita del biglietto di trasporto necessario per il viaggio di ritorno, ELVIA-Assistance fornisce un anticipo (ammontante al massimo alla cifra del biglietto di trasporto originario), per l'acquisizione di un biglietto sostitutivo.

2 EVENTI ASSICURATI

Furto e rapina (furto sotto la minaccia o l'uso della forza) nonché perdita.

3 OBBLIGHI DELLA PERSONA ASSICURATA

3.1 Per poter usufruire delle prestazioni di ELVIA-Assistance, la persona assicurata deve telefonare e inviare per telefax il verbale della polizia, la denuncia del furto o della perdita, ai numeri seguenti (24 ore su 24 e 365 giorni l'anno): Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

3.2 La persona assicurata ha l'obbligo di restituire a ELVIA-Assistance, entro 30 giorni dopo terminato il viaggio, l'intero anticipo ricevuto per l'acquisto di un biglietto sostitutivo, incluse eventuali spese di bonifico. A tale scopo la persona assicurata riceve da ELVIA-Assistance una rispettiva fattura.

K Anticipo dei costi in caso di ricovero in ospedale

1 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Se la persona assicurata durante un viaggio assicurato all'esterno dello Stato di domicilio deve essere ricoverata in ospedale o sottoporsi ad una cura medica, ELVIA-Assistance fornisce quando necessario un anticipo fino a CHF 4500.- per i costi di ospedale rispettivamente di cura. La somma anticipata deve essere restituita a ELVIA-Assistance entro 30 giorni dopo essere stata dimessa dall'ospedale.

2 OBBLIGHI DELLA PERSONA ASSICURATA

2.1 Per poter usufruire di un anticipo per i costi di cura, la persona assicurata deve telefonare e inviare per telefax il rispettivo referto medico (con diagnosi) ai numeri seguenti (24 ore su 24 e 365 giorni l'anno):

Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

2.2 La persona assicurata ha l'obbligo di restituire a ELVIA-Assistance, entro 30 giorni dopo terminato il viaggio, l'intero anticipo dei costi, incluse eventuali tasse di bonifico. A tale scopo la persona assicurata riceve da ELVIA-Assistance una rispettiva fattura.

L Anticipo dei costi in caso di misure penali / comparsa davanti ad autorità

1 PRESTAZIONE DI SERVIZI

Se la persona assicurata durante un viaggio assicurato all'esterno dello stato di domicilio viene arrestata o minacciata con l'arresto, oppure quando si rende necessario comparire davanti ad autorità, vengono fornite le prestazioni susseguentemente citate

1.1 Anticipo dei costi d'avvocato e d'interprete da ciò derivanti, fino a CHF 4500.- al massimo.

1.2 Anticipo di una cauzione penale richiesta dalle autorità, fino a CHF 15 000.- al massimo.

2 OBBLIGHI DELLA PERSONA ASSICURATA

2.1 Per poter ricevere un anticipo conforme al punto III L 1.1 e III L 1.2, la persona assicurata deve telefonare e inviare per telefax il rispettivo verbale della polizia, la denuncia rispettivamente la citazione o le documentazioni del Tribunale/delle autorità, ai numeri seguenti (24 ore su 24 e 365 giorni l'anno):

Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

2.2 La persona assicurata ha l'obbligo di restituire a ELVIA-Assistance, entro 30 giorni dopo terminato il viaggio, l'intero anticipo ricevuto in base al punto III L 1.1 oppure III L 1.2, incluse eventuali spese di bonifico. A tale scopo la persona assicurata riceve da ELVIA-Assistance una rispettiva fattura.

M Rimpatrio di cani e gatti portati in viaggio

1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Se la persona assicurata durante un viaggio assicurato all'esterno dello Stato di domicilio viene ricoverata in ospedale, ELVIA-Assistance aiuta durante l'organizzazione del rimpatrio di cani e/o gatti portati in viaggio, premettendo che il rispettivo animale disponga delle necessarie documentazioni (passaporto per animali, certificato del veterinario, ecc.) per il trasporto (oltre frontiera) e che la presa in consegna dell'animale da parte di terzi presso il luogo di destinazione indicato dalla persona assicurata sia assicurata da quest'ultima. I costi e le tasse derivanti dal rimpatrio e durante esso (trasporto, assistenza/accompagnamento, mangime, ecc.) sono a carico della persona assicurata e non vengono pagati da ELVIA-Assistance.

2 OBBLIGHI DELLA PERSONA ASSICURATA

Per potersi avvalere dei servizi di ELVIA-Assistance, la persona assicurata deve telefonare al numero seguenti (24 ore su 24 e 365 giorni l'anno): Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

N Sostegno durante la ricerca di bagagli persi

1 PRESTAZIONE DI SERVIZI

ELVIA-Assistance aiuta la persona assicurata nella ricerca dei bagagli persi e la informa regolarmente sullo stato attuale delle ricerche.

2 EVENTI ASSICURATI

Perdita rispettivamente consegna in ritardo di bagagli temporaneamente persi.

3 OBBLIGHI DELLA PERSONA ASSICURATA

3.1 Per potersi avvalere del sostegno durante la ricerca dei bagagli persi, la persona assicurata deve telefonare o inviare per telefax il rispettivo verbale della perdita ai numeri seguenti (24 ore su 24 e 365 giorni l'anno): Telefono +41 44 283 34 18 / Telefax +41 44 283 33 33.

O Concierge Service Visa Platinum

1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

In seguito ad una telefonata avvalendosi della Platinum Service Line di Viseca, ELVIA organizza, se possibile, diversi Concierge Service quali la messa a disposizione di informazioni sul traffico, la prenotazione di un ristorante, la prenotazione di un veicolo a noleggio e l'ordinazione di fiori. ELVIA organizza la prenotazione o l'ordinazione convenute a nome del cliente e con indicazione dei suoi dati della carta di credito. Il conteggio è effettuato bilateralmente tra il cliente e l'impresa che fornisce il servizio. Le prestazioni di servizio desiderate vengono fornite da un'impresa scelta da ELVIA. Quando non è possibile, ELVIA organizza per l'assicurato, sempreché possibile, il numero telefonico della rispettiva istituzione.

2 COSTI

I costi delle prestazioni percepite sono a carico del cliente in base al listino prezzi di volta in volta attuale dell'impresa scelta da ELVIA. Tutte le prenotazioni fatte da ELVIA sono regolate dalle condizioni commerciali generali delle imprese messe in collegamento da ELVIA. L'assicurato è direttamente responsabile rispetto all'impresa scelta da ELVIA per il pagamento di tutte le prestazioni percepite. L'assicurato risponde personalmente per eventuali spese di storno o per i costi della mancata presentazione, creatisi in seguito alle prenotazioni a nome dell'assicurato.

3 RESPONSABILITÀ

ELVIA non risponde per:

- danni patrimoniali, risultanti da ritardi o indicazioni sbagliate e nemmeno per prestazioni di servizio viziata o per i difetti di oggetti di qualsiasi tipo procurati.
- danni patrimoniali, creatisi in seguito all'impossibilità di raggiungere la rispettiva istituzione.
- l'inadempimento della prestazione ordinata.

4 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Per utilizzare i servizi di ELVIA Concierge Service, l'assicurato può telefonare o inviare un fax ai seguenti numeri: Viseca Card Services SA, Platinum Service
Telefono +41 58 958 80 00, Fax +41 58 958 80 01
Platinum Service Line +41 800 752 846



Viseca Card Services SA

Hagenholzstrasse 56

Casella postale 7007

CH-8050 Zurigo

Telefono +41 (0)58 958 80 00

Telefax +41 (0)58 958 80 01

Platinum Service Line +41 (0)800 752 846

www.viseca.ch

AVB_PLAT_IT_1012 32428

 **Gruppo Aduno**
the smart way to pay